



Sent. n. 22/2005
Ric. n. 4578/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania - Sezione Terza, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Italo Vitellio	Presidente
Dott. Ettore Leotta	Consigliere rel. estensore
Dott. Dauno Trebastoni	Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **4578/2004 R.G.** proposto dalla **IAGI S.p.a.**, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Seminara,
presso il cui studio, sito in Catania, Corso delle Province n. 203, è elettivamente
domiciliato;

contro

l'Azienda Policlinico dell'Università degli Studi di Catania, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;

e nei confronti

delle **Imprese Coco Salvatore e Corsaro Giuseppe** (facenti parte della
costituenda Associazione temporanea di imprese, la prima in qualità di

capogruppo mandataria e la seconda in qualità di mandante), in persona dei rispettivi titolari, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Scuderi e Maria Corsaro, presso lo studio dei quali, sito in Catania Via Vincenzo Giuffrida n. 37, sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento, cui al verbale di gara del 20 maggio 2004, successivamente conosciuto, di aggiudicazione alle controinteressate, capogruppo e mandante di costituenda A.T.I., dei lavori di "ristrutturazione e adeguamento impiantistico e antincendio della Clinica Pediatrica presso il Policlinico di Catania";

di ogni atto presupposto e del sottostante procedimento di gara nella parte in cui è stata ammessa alla gara l'A.T.I. controinteressata Coco Salvatore/Corsaro Giuseppe;

coerentemente, nelle parti in cui sono state ammesse alla gara:

- l'A.T.I. Emma Lavori piccola soc. coop. a r.l./ C.I.S.L.A.T. coop. servizi lavoratori ausiliari traffico a r.l. / Ediltecnica Costruzioni s.r.l. / S.C.I.T.E.M. soc. coop. a r.l.;
- l'A.T.I. CO.GE.TRO. s.r.l./ S.I.M.E.L. s.r.l.;
- l'A.T.I. Ingegneria e Costruzioni s.r.l. / Palazzolo Costruzioni s.r.l.;
- l'A.T.I. Elettrotecnica Generale s.r.l. / Tecnorama s.r.l. / Partecipazioni s.r.l.;
- l'A.T.I. Cosema s.r.l. / Ciet s.r.l.;

- l'A.T.I. Laudani Costruzioni s.r.l./ C.T.S. s.r.l. / Edel Bau s.r.l.;

di ogni altro atto connesso e delle operazioni consequenziali che hanno portato alla media a base della impugnata aggiudicazione; di ogni provvedimento e atto esecutivo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale della costituenda A.T.I. controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore per la pubblica udienza del 21 dicembre 2004 il Consigliere Dott. Ettore Leotta;

Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Fatto

Con delibera n. 221 del 5 aprile 2004 l'Azienda Policlinico dell'Università degli Studi di Catania ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento dei lavori di "ristrutturazione e adeguamento impiantistico e antincendio della Clinica pediatrica presso il Policlinico".



L'importo a base d'asta è stato fissato in Euro 4.134.493,96 (di cui Euro 160.500,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il bando di gara, al punto 3.3, ha indicato come prevalente la categoria "OG 11: classifica IV" e, al punto 3.5, ha così specificato le singole lavorazioni componenti l'intervento:

- impianti tecnologici, categoria OG 11, importo Euro 2.120.700,82, classifica IV;
- lavori edili, categoria OG 1, importo Euro 1.225.382,11, classifica III;
- lavorazione finiture di opere generali in materiali lignei, categoria OS 6, importo Euro 574.117,38, classifica II;
- finiture di opere generali di natura tecnica, categoria OS 7, importo Euro 214.293,65, classifica I".

Lo stesso bando di gara ha chiarito, al punto 3.6, che la categoria OG1 – a qualificazione obbligatoria – non era subappaltabile ma scorporabile, e, al punto 3.7, che le categorie OS6 e OS7 erano scorporabili e subappaltabili.

Al punto 10 del bando, tra i soggetti ammessi a partecipare alla gara, sono state espressamente indicate le "imprese riunite o consorziate ... ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99".

Al punto 11 del bando è stato richiesto il possesso da parte di tutti i concorrenti di attestazione SOA atta a documentare "la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere".

Infine, al punto 15. lett. k) del bando è stato chiarito che, nel caso di imprese riunite o consorziate, i requisiti di cui al punto 11) avrebbero dovuto essere posseduti nelle misure di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999.

Alla gara di cui trattasi hanno chiesto di partecipare numerose imprese.

Nella seduta del 20 maggio 2004 il Seggio di gara ha aggiudicato l'appalto all'A.T.I. costituenda Coco Salvatore – Corsaro Giuseppe, con il ribasso percentuale del 20,49 %.

Con nota prot. n. 0020277 del 25 giugno 2004 l'Azienda Policlinico ha informato la IAGI S.p.a. che la sua offerta si era collocata al secondo posto in graduatoria (con il ribasso percentuale del 20,48 %).

Con ricorso notificato il 20 luglio 2004, depositato il 30 luglio 2004, la IAGI S.p.a. ha impugnato il verbale di aggiudicazione del 20 maggio 2004, sostenendo che dalla gara avrebbero dovuto essere esclusi i seguenti concorrenti:

- A.T.I. Coco Salvatore – Corsaro Giuseppe (aggiudicataria);
- A.T.I. Emma Lavori piccola soc. coop. a r.l./ C.I.S.L.A.T. coop. servizi lavoratori ausiliari traffico a r.l. / Ediltecnica Costruzioni s.r.l. / S.C.I.T.E.M. soc. coop. a r.l.;
- A.T.I. CO.GE.TRO. s.r.l./ S.I.M.E.L. s.r.l.;
- A.T.I. Ingegneria e Costruzioni s.r.l. / Palazzolo Costruzioni s.r.l.;
- A.T.I. Elettrotecnica Generale s.r.l. / Tecnorama s.r.l. / Partecipazioni s.r.l.;

- A.T.I. Cosema s.r.l. / Ciet s.r.l.;

- A.T.I. Laudani Costruzioni s.r.l. / C.T.S. s.r.l. / Edel Bau s.r.l.;

A sostegno delle proprie ragioni la Società ricorrente ha dedotto la seguente censura unica:

Violazione dell'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Violazione dei punti 3.3), 3.5), 10. e 11. del bando di gara. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per errore nel presupposto, difetto di esame e attività dovuta. Illegittimità derivata.

L'A.T.I. aggiudicataria e gli altri concorrenti prima indicati – le cui ammissioni verrebbero impugnate solo per completezza, essendo già satisfattiva, quanto all'interesse della ricorrente, l'esclusione della controinteressata – avrebbero dichiarato di possedere i requisiti cui all'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, pur essendo privi di qualificazione nelle categorie scorporabili OS 6 e OS 7, sia per i rispettivi importi, sia con riferimento alla categoria prevalente OG11. Invero, la categoria prevalente indicata dal bando sarebbe la OG11, richiesta per la classifica IV, ovvero per l'importo di Euro 2.582.284,00.

Sommando all'importo dei lavori di detta categoria prevalente indicato nel bando (Euro 2.120.700,82) gli importi delle lavorazioni scorporabili OS6 ed OS7, in applicazione dell'art. 95 D.P.R. 554/1999, si otterrebbe l'importo di Euro 2.909.111,85 (OG11 2.120.700,82 + OS6 574.117,38 + OS7 214.293,65).

Orbene, tale importo di qualificazione nella categoria OG11 non verrebbe raggiunto né dal raggruppamento aggiudicatario (in cui peraltro la capogruppo non avrebbe il requisito in misura maggioritaria), né dagli altri concorrenti prima indicati, e ciò anche ad aumentare la qualificazione posseduta di un quinto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

In punto di fatto, le imprese costituenti l'A.T.I. Coco Salvatore - Corsaro Giuseppe, odierna aggiudicataria, possiederebbero la qualificazione per la categoria OG 11 solo per la classifica III (fino ad Euro 1.032.913,00).

Anche ad aumentare tale qualificazione del quinto, l'importo sarebbe notevolmente inferiore all'importo necessario ad assorbire le categorie specializzate richieste dal bando (pari, come prima detto, ad Euro 2.909.111,85).

Nella specie, le imprese Coco e Corsaro non avrebbero dato vita a un raggruppamento verticale, non essendo in possesso né la mandataria della qualificazione nella categoria prevalente per la classifica richiesta (IV), né la mandante della qualificazione nelle categorie scorporabili; in ogni caso, anche nei raggruppamenti verticali i requisiti delle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti dovrebbero essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Peraltro, ove rilevi, la capogruppo non avrebbe dimostrato di possedere il requisito in misura maggioritaria, con violazione del disposto dell'art. 95, comma 2, ultima parte.

Alla stessa stregua, sarebbe illegittima l'ammissione alla gara degli altri concorrenti.

Infatti l'A.T.I. Emma Lavori piccola soc. coop. a r.l./ C.I.S.L.A.T. coop. servizi lavoratori ausiliari traffico a r.l. / Ediltecnica Costruzioni s.r.l. / S.C.I.T.E.M. soc. coop. a r.l. possiederebbe iscrizioni nella categoria OG11 pari complessivamente a Euro 1.807.597,00.

A loro volta, le altre A.T.I., come l'aggiudicataria, sommando le iscrizioni nella categoria OG11 di mandatarie e mandanti, non supererebbero l'importo di Euro 2.065.826,00.

Pertanto tutti i predetti concorrenti sarebbero stati illegittimamente ammessi.

A seguito dell'esclusione dell'A.T.I. aggiudicataria (come pure degli altri concorrenti prima indicati), l'appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato a favore della Società ricorrente.

L'Azienda Policlinico Universitario di Catania si è costituita in giudizio per avversare il gravame.

Le Imprese Coco Salvatore e Corsaro Giuseppe (la prima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria e la seconda in qualità di mandante dell'A.T.I. costituenda) con atto notificato il 9 agosto 2004, depositato l'11 agosto 2004, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione, sostenendo l'equivalenza tra la qualificazione nella categoria generale OG1 e quella nelle categorie specializzate

OS6 ed OS7 e, contestualmente hanno proposto un ricorso incidentale avverso il bando e gli atti di gara.

A sostegno delle proprie ragioni le Imprese ricorrenti incidentali hanno dedotto le seguenti censure:

I R.I. Illegittimità del bando di gara.

Violazione degli artt. 72 e 73 del DPR n. 554/1999 e del DPR 34/2000 in relazione ai principi in materia di redazione dei bandi di gara, di indicazione delle categorie e classifiche dei lavori oggetto dell'appalto e di massima partecipazione (nonché per erroneità dei presupposti e contraddittorietà rispetto alle previsioni del progetto e del computo metrico estimativo posti a base di gara).

Il bando di gara avrebbe scorporato illegittimamente dalla categoria generale OG1 (relativa ad opere edili e strutturali) delle lavorazioni del tutto accessorie e complementari, indicando tra le categorie relative alle "autonome lavorazioni" di cui si compone l'intervento quelle denominate OS6 e OS7 (costituite da controsoffitti in cartongesso nonché serramenti interni ed esterni).

In particolare:

a - Le lavorazioni riconducibili alle categorie specializzate OS6 e OS7 non sarebbero qualificabili come "lavoro autonomo", sicché non avrebbero potuto essere indicate separatamente nel bando di gara, dovendo essere accorpate alla categoria generale OG1 (come previsto in sede di progettazione, laddove per la

categoria OG1 sarebbe stato indicato un importo complessivo di euro 2.013.793,14, suddiviso poi nel bando, peraltro illogicamente, tra le categorie OG1, OS6 e OS7).

Il bando di gara sarebbe pertanto illegittimo nella parte indicata in quanto, contrariamente alle previsioni di progetto, avrebbe effettuato un'eccessiva frammentazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, non giustificabile in relazione alle caratteristiche oggettive dell'appalto, ledendo altresì, sotto il profilo della qualificazione, il principio di massima partecipazione.

Il bando sarebbe illegittimo anche per erroneità dei presupposti e contraddittorietà rispetto alle previsioni del progettista e al computo metrico estimativo posti a base di gara (ove non fosse stata riconosciuta alle lavorazioni di cui alle categorie speciali OS6 e OS7 una rilevanza autonoma, essendo stati gli importi di tali lavorazioni correttamente accorpati a quelli delle opere edili di cui alla categoria generale OG1).

b.- In via subordinata, il bando sarebbe in ogni caso illegittimo per non aver previsto l'equivalenza della qualificazione nella categoria generale OG1 rispetto alla qualificazione nelle categorie specializzate OS 6 e OS7.

Tale equivalenza sarebbe stata riconosciuta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e dalla giurisprudenza amministrativa; essa costituirebbe, in ogni caso, espressione del principio di massima partecipazione.

Infatti sarebbe assolutamente illogico ritenere che imprese adeguatamente qualificate per la realizzazione di un edificio completo delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie, non sia qualificata per la realizzazione di semplici murature, tramezzature ed infissi o in generale finiture dell'opera stessa, costituenti semplici "parti" dell'intervento complessivo da realizzare

Conseguentemente il bando, secondo le indicazioni progettuali, avrebbe dovuto richiedere anche per gli importi di cui alle categorie OS6 e OS7 la qualificazione solamente nella categoria generale OG1.

Infine, il bando avrebbe illogicamente richiesto che gli importi delle lavorazioni consistenti in finiture di opere edili con la qualifica OS6 e OS7 fossero coperti con la qualificazione nella categoria OG11 (relativa agli impianti tecnologici), anziché con la qualificazione nella categoria OG1 (relativa alla realizzazione di interventi edilizi completi, peraltro anch'essa richiesta dal bando).

II R.I. – Illegittimità dell'ammissione dell'ATI "B&B Costruzioni s.r.l. – Sambataro Costruzioni s.r.l. e Pettinato costruzioni s.r.l."

Violazione degli artt. 3 e 13 del bando e dell'art. 1 lett. a) del disciplinare di gara (Foglio Avvertenze Generali), nonché dell'art. 31 della L. n.109/1994 come recepito in Sicilia con L.R. 7/2002 e del principio della par condicio.

L'ATI "B&B Costruzioni s.r.l. – Sambataro Costruzioni s.r.l. e Pettinato costruzioni s.r.l." (numero 29 del verbale di gara) sarebbe stata illegittimamente ammessa alla procedura, pur avendo ribassato gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, violando le disposizioni indicate in rubrica.

Infatti l'A.T.I. predetta avrebbe proposto un ribasso unico applicabile su tutti i lavori, indicando nell'offerta economica l'importo di Euro 4.134.493,96 comprensivo della somma di Euro 160.500,74 per oneri di sicurezza.

L'esclusione dell'A.T.I. "B&B Costruzioni s.r.l." non consentirebbe alla Società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, rendendo il ricorso principale inammissibile per carenza di interesse.

Con ordinanza collegiale n. 1387 del 10 settembre 2004 questo Tribunale ha fissato la trattazione nel merito della causa, denegando tuttavia la concessione di misure cautelari interinali.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2004 la causa è passata in decisione.

Diritto

1) Per come rilevato in punto di fatto, il bando di gara relativo all'appalto di "Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico ed antincendio della Clinica Pediatrica presso il Policlinico di Catania", per l'importo di Euro 4.134.493,96 (di cui Euro 160.500,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), al punto 3.3, ha indicato come prevalente la categoria "OG 11: classifica IV".

Al punto 3.5, lo stesso bando ha così specificato le singole lavorazioni componenti l'intervento:

- impianti tecnologici, categoria **OG 11**, importo Euro 2.120.700,82, classifica IV;
- lavori edili, categoria **OG 1**, importo Euro 1.225.382,11, classifica III;
- lavorazione finiture di opere generali in materiali lignei, categoria **OS 6**, importo Euro 574.117,38, classifica II;
- finiture di opere generali di natura tecnica, categoria **OS 7**, importo Euro 214.293,65, classifica I”.

Indi, al punto 3.6, il bando ha precisato che la categoria OG1 – a qualificazione obbligatoria – non era subappaltabile ma scorporabile, e, al punto 3.7, che le categorie OS6 e OS7 erano scorporabili e subappaltabili.

Con l'unica censura la IAGI S.p.a., seconda graduata, si duole dell'ammissione alla gara della costituenda A.T.I. Coco Salvatore - Corsaro Giuseppe (alla quale è stato aggiudicato l'appalto), rilevando che essa, unitamente ad altri sei concorrenti, avrebbe dovuto essere esclusa perché priva della qualificazione nelle categorie scorporabili OS 6 e OS 7, sia per i rispettivi importi, sia con riferimento alla categoria prevalente OG11.

Invero, la categoria prevalente indicata dal bando sarebbe la OG11, richiesta per la classifica IV, ovvero per l'importo di Euro 2.582.284,00.

Sommando all'importo dei lavori di detta categoria prevalente indicato nel bando (Euro 2.120.700,82) gli importi delle lavorazioni scorporabili OS6 ed OS7, in applicazione dell'art. 95 D.P.R. 554/1999, si otterrebbe l'importo di Euro 2.909.111,85 (OG11 2.120.700,82 + OS6 574.117,38 + OS7 214.293,65).

Orbene, tale importo di qualificazione nella categoria OG11 non verrebbe raggiunto né dal raggruppamento aggiudicatario (in cui peraltro la capogruppo non avrebbe il requisito in misura maggioritaria), né dagli altri concorrenti prima indicati, e ciò anche ad aumentare la qualificazione posseduta di un quinto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Ai fini del decidere, il Tribunale ritiene necessario riportare l'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che ai commi 1, 2 e 3, così dispone:

“1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente".

La norma riportata dev'essere coordinata con l'art. 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che ha introdotto un sistema di qualificazione dei "soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici" (comma 1), da disciplinare con un apposito regolamento (comma 2).

Il predetto regolamento è stato emanato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, che all'art. 3, commi 1, 2 e 3, così dispone:

“1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A”.

Il citato allegato A al D.P.R. n. 34/2000 precisa nelle “Premesse” che “Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle **categorie specializzate** per le quali nell'allegata tabella «corrispondenze nuove e vecchie categorie» è prescritta la **qualificazione obbligatoria**, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, **non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni**”.

Le categorie OG11, OG1, OS6 ed OS7 (tra le quali sono state ripartite le lavorazioni oggetto dell'appalto) sono così descritte dall'allegato A al D.P.R. n. 34/2000:

Categorie opere generali

“OG 1: Edifici civili e industriali

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e **finiture di qualsiasi tipo** nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità”.

... omissis ...

OG 11: Impianti tecnologici

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi

appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.

... omissis ...

Categorie di opere specializzate

... omissis ...

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili.

... omissis ...”.

A sua volta, la “Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie” (facente parte dell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000) indica le Categorie OS 6 ed OS 7 tra quelle **non a qualificazione obbligatoria**.

Per completezza, va richiamato infine l’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000, che così dispone:

“Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili.

1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;

b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato A e l'articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l'intervento;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro".

In conclusione, in base al quadro normativo di riferimento ed alle prescrizioni del bando di gara:

- le categorie OS 6 ed OS 7 rientrano tra quelle "non a qualificazione obbligatoria" (Cfr. Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, facente parte dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000)), il che comporta che le relative lavorazioni possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, ancorché prive

delle relative qualificazioni (Cfr. "Premesse" all'allegato A al D.P.R. n. 34/2000);

- le lavorazioni relative alle categorie OS 6 ed OS 7, essendo costituite da "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" e da "finiture di opere generali di natura edile", vanno ricomprese tra le "finiture di qualsiasi tipo" nell'ambito della categoria generale OG 1.

Conseguentemente l'Impresa che sia munita di qualificazione (di importo adeguato) per la categoria generale OG 1 è legittimata ad eseguire gli interventi relativi alle categorie specializzate OS 6 ed OS 7, fatta salva l'ipotesi in cui il bando di gara contenga una clausola di segno opposto, richiedendo espressamente il possesso delle qualificazioni nelle categorie specializzate.

L'interpretazione prospettata dal Collegio trova il conforto sia della giurisprudenza amministrativa prevalente (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857; Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003, n. 6765, Tar Catanzaro, 2 marzo 2004 n. 515), sia dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Cfr. determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n. 8/2002 e n. 83/2004), che ripetutamente si sono pronunciate in ordine alla categoria di opere generali OG 11, affermando che essa assorbe le categorie di opere speciali OS 3, OS 5, OS 28 ed OS 30.

Occorre tuttavia precisare che queste ultime categorie speciali sono tutte a "qualificazione obbligatoria" (Cfr. Tabella corrispondenze nuove e vecchie

categorie, facente parte dell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000), per cui le imprese aggiudicatarie devono essere munite di tali specifiche qualificazioni (Cfr. premesse all'Allegato A prima indicato), fatta salva la possibilità di sostituirle con la qualificazione nella categoria generale OG 11.

Orbene, se il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG 11 è ritenuto sufficiente per sostituire le qualificazioni in categorie di opere speciali a "qualificazione obbligatoria", a maggior ragione il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG 1 è idoneo a sostituire le qualificazioni nelle categorie di opere speciali OS 6 ed OS 7, a "qualificazione non obbligatoria", e quindi eseguibili - per espressa previsione normativa - dalle imprese aggiudicatarie, ancorché prive delle relative adeguate qualificazioni (Cfr. Tar Reggio Calabria, 5 febbraio 2003, n. 57; Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione n. 8/2002).

L'orientamento espresso dal Tribunale, oltre ad essere rispettoso del dato normativo, garantisce il rispetto del principio di massima partecipazione alle gare di appalto.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, per la categoria OG 1 l'Impresa Coco Salvatore, capogruppo mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria, era in possesso della classifica V (per lavori fino ad Euro 5.164.569), mentre l'Impresa mandante Corsaro Giuseppe era in possesso della classifica IV (per lavori fino a 2.582.284).

Sommando gli importi previsti dal bando per la categoria OG 1 (Euro 1.225.382,11), per la categoria OS 6 (Euro 574.117,38) e per la categoria OS 7 (Euro 214.293,65), nella categoria OG 1 era sufficiente una qualificazione per Euro 2.013.793,14, che entrambe le imprese facenti parte dell'A.T.I. aggiudicataria possedevano ampiamente.

Per come è stato puntualmente evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione, l'errore in cui è incorsa la Società ricorrente è stato nel ritenere che per la partecipazione alla gara occorresse necessariamente il possesso della specifica qualificazione anche nelle categorie OS 6 ed OS 7, ovvero il possesso nella categoria prevalente OG 11 di una classifica tale da coprire anche gli importi delle predette categorie speciali, laddove invece era sufficiente che queste ultime trovassero capienza nella categoria generale OG 1, che le ricomprendeva entrambe.

La circostanza che gli interventi di cui alle categorie OS 6 ed OS 7, relativi all'appalto di cui trattasi, fossero riconducibili nell'ambito della categoria OG 1, trova conferma, sia pure indiretta, nel fatto che in sede di progettazione per la predetta categoria OG1 era stato indicato un importo complessivo di euro 2.013.793,14, suddiviso poi dal bando tra le categorie OG1, OS6 e OS7).

Tanto basta per rigettare l'unica censura proposta con il ricorso principale dalla IAGI S.p.a..

Altrettanto privo di fondamento è il rilievo (peraltro appena accennato nella narrativa del ricorso principale) circa un presunto mancato possesso in capo all'Impresa mandataria Coco Salvatore di una qualifica in misura maggioritaria in relazione ai lavori da eseguire (ossia di almeno il 40%), in quanto la predetta impresa ha documentato di possedere nella categoria prevalente OG 11 la III[^] qualifica (per lavori fino ad Euro 1.032.913) e nella categoria generale OG 1 (che ricomprende lavori rientranti nelle categorie OS 6 ed OS 7), la V[^] qualifica (per lavori fino ad Euro 5.164.569).

In conclusione il ricorso principale è infondato e dev'essere rigettato.

La superiore statuizione rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso incidentale, proposto dall'A.T.I. aggiudicataria avverso il bando e le operazioni di gara.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Terza rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2004.

L'Estensore



Il Presidente



Depositata in Segreteria il 16-1-2005

Il Direttore di Segreteria della Sezione

Solatore O. Aquino